



**AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO**

*Decreto:* 0000588 del 12/07/2024

*Direttrice:* SIMONETTA CANNONI

*Oggetto:* AFFIDAMENTO IN HOUSE A F.I.L. S.R.L. A SOCIO UNICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFERENTI L'ASSISTENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI PREVISTI ALL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIETARIO. ANNUALITÀ 2024

*Pubblicità/Pubblicazione:* DECRETO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA COMPRESI GLI ALLEGATI A, B, C

*Ordinario:*

*Immediatamente eseguibile:*

*Dati contabili:* voce bilancio B.7.b annualità 2024, importo 1.110.322,00 €; voce bilancio B.14.c, importo 410,00 €;

*Responsabile del procedimento:* PAOLO PANTANELLA

*Allegati n°:* 3

## LA DIRETTRICE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

VISTA la L.R. Toscana 26 luglio 2002, n. 32 recante il "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", con particolare riferimento all'art. 21-ter e seguenti, introdotti dalla L.R. Toscana 8 giugno 2018, n. 28 concernente l' "Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 604 dell'8 giugno 2018 con la quale, in attuazione dell'art. 32, c. 1 della sopra citata L.R. Toscana n. 28/2018, è stata disposta la costituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), a far data dall'8 giugno 2018;

VISTO l'art. 28, c. 1 della summenzionata L.R. n. 28/2018, con il quale è stato disposto il subentro di ARTI, a titolo gratuito, nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro, da attuarsi con successiva delibera di Giunta Regionale, finalizzata all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 28;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 645 dell'11 giugno 2018 con cui, accertate le condizioni di legge, è stato disposto il subentro di ARTI, a titolo gratuito, nella quota detenuta dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. s.r.l. a socio unico, a far data dal 28 giugno 2018;

VISTO l'art. 21-quater della citata L.R. Toscana n. 32/2002 – nel testo così sostituito dall'art. 5, c. 1 della L.R. Toscana n. 28/2018 – che ha stabilito che ARTI, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 1/2005, svolga, tra l'altro, la funzione di "a) gestione della rete regionale dei Centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con particolare riferimento a:

- c. 5 dell'art. 226, che dispone quanto segue:

"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";

- art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", commi 1 e 2 ("1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea." "2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli

standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”);

- art. 1 (Principio del risultato: 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

...”;

- art. 2, commi 1 - 3 (Principio della fiducia: 1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. ...);

- art. 3 (“Principio dell'accesso al mercato - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità);

- art. 23 comma 5 (“5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. ...”);

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Veneto, n. 145/2023 PAR, riguardo l'onere motivazionale del mancato ricorso al mercato in vigore dell'attuale Codice dei Contratti Pubblici, temperato rispetto al principio di auto-organizzazione amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in particolare l'art. 16 sulle società “in house”;

DATO ATTO che ARTI risulta iscritta come amministrazione aggiudicatrice nell'elenco detenuto

da ANAC, a far data dal 27.10.2020, prot. n. 0079924;

PRESO ATTO:

- del possesso da parte di F.I.L. s.r.l. a socio unico di dimostrate competenze in materia di assistenza tecnica e di gestione di servizi professionali di supporto a politiche del lavoro;
- dell'analisi svolta sulla congruità economica dell'affidamento in house, effettuata da ARTI le cui risultanze sono evidenziate nella Relazione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, da cui è emerso, con riferimento a F.I.L. s.r.l. a socio unico, che i requisiti per l'affidamento in house sono soddisfatti e che il modello gestionale che prevede l'erogazione di servizi da parte di una società di capitali a totale partecipazione pubblica posseduta dall'Agenzia, e specializzata nell'erogazione dei servizi sopra indicati, risulta quello più adeguato e conveniente per ARTI sotto il profilo operativo ed economico;

CONSIDERATO, pertanto, che ARTI intende affidare alla propria società in house, per l'anno 2024 (fatta salva la presa d'atto degli effetti delle attività già svolte dalla Società nel periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto di servizio, giusto quanto disposto dall'art. 6.1 dello schema dello stesso contratto), le attività di

- a) assistenza tecnica a supporto dell'Agenzia, nell'attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea;
- b) supporto allo svolgimento, da parte dell'Agenzia, delle funzioni di Organismo Intermedio, per l'attuazione e la gestione di programmi operativi;
- c) supporto all'istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi;
- d) assistenza per la programmazione e l'attuazione di politiche attive del lavoro, come meglio specificate agli artt. 2 e 6 della bozza di contratto di servizio di cui all. B), che si approva con il presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Piano attività dell'Agenzia 2024, adottato con decreto n. 934 del 07.12.23 ed approvato con DGR n. 120 del 12.02.24, come successivamente modificato con decreto n. 468 del 13.06.24;

VISTO il Bilancio preventivo 2024, con proiezione pluriennale 2024-2026, dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto n. 937 del 12.12.2023, come successivamente modificato con decreto n. 469 del 13.06.24;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 407 del 08.04.2024 ("L.R. 32/2002 art. 21 duodecies - Approvazione Bilancio preventivo 2024 con proiezione triennale 2024-2026 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)") e n. 582 del 13.05.2024 ("Approvazione della I° e II° Variazione al Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026 e la modifica al piano delle attività 2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) ai sensi della l.r. 28/2018.");

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia di cui all'art. 21-terdecies della L.R. 32/2002, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018, e adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

DATO ATTO che il finanziamento della spesa per il contratto di servizio ARTI/FIL 2024 è garantito per € 1.100.322,00, IVA inclusa, da trasferimenti regionali stanziati sul relativo bilancio finanziario, esercizio 2024;

RITENUTO di imputare alla voce "B.7.b" (Altri acquisti di servizi) del Bilancio Preventivo pluriennale 2024-2026, annualità 2024, la somma pari al valore del contratto di servizio (€ 910.100,00 + IVA 22%, ovvero € 1.110.322,00), necessario per la realizzazione da parte di F.I.L. s.r.l. a socio unico delle attività oggetto dello stesso, come dettagliate all'art. 2 del medesimo;

VISTA la delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale al punto 2.5 si afferma che “Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà”;

DATO ATTO che a seguito dell’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) l’ANAC ha aggiornato le proprie FAQ anche in tema di acquisizione del CIG, ed in particolare:

- la faq B.10 recita: Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: “5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”.

- la faq D.7 recita: Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

1. l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;

2. la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;

3. l’adempimento degli obblighi contributivi.

Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio il sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti

CONSIDERATO che tale piattaforma, a seguito dell’introduzione del nuovo codice degli appalti, e per una completa integrazione con i servizi di Anac per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, ha implementato, a partire dal 4 marzo 2024, nuove funzionalità per l’affidamento diretto a società in house in quanto “la stazione appaltante deve comunque acquisire il Cig anche per tali tipi di affidamento (in house): tale CIG è utilizzato solo ai fini della pubblicità e della trasparenza (non ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari) ;

DATO ATTO che:

- in data 25/06/2024 veniva caricata la procedura di affidamento diretto a società in house sulla piattaforma digitale START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, con invito alla “FIL srl” ad inviare proposta di offerta; ;

- in data 01/07/2024 scadeva il termine di presentazione dell’offerta;

- la “FIL srl” presentava preventivo, correlato della documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, sulla piattaforma digitale START, applicando un ribasso del 0,00% sul prezzo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 910.100,00 oltre iva;

VISTE la documentazione e l’offerta economica per un importo pari ad Euro 910.100,00 oltre iva di legge, conservate agli atti dell’ufficio e presentate dalla “FIL srl” alle condizioni dettate nella lettera d’invito sul sistema START;

ATTESO che, ai fini dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e per quanto sopra descritto il CIG acquisito è B24E0230F3 ;

CONSIDERATO che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante, secondo le previsioni della delibera Anac n. 621 del 20/12/22 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per gli affidamenti pubblicati a partire dal 1 aprile 2023, in considerazione dell'importo dell'affidamento, è pari ad Euro 410,00, da imputarsi nel Bilancio di previsione 2024, alla voce di bilancio B.14.c "Altri oneri di gestione" ;

ATTESO , ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) per la presente procedura è il Dott. Paolo Pantanella, Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità di ARTI;

DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti di ARTI, non sussistono, nei confronti del RUP e della Direttrice firmataria, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO che il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente, nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana l'Impiego;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 21-novies, comma 3 della L.R. Toscana n. 32/2002;

## DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse come parte integrante e sostanziale di quanto disposto con il presente Decreto;

2. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house, effettuata da ARTI, di cui all'allegato A);

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento a FIL s.r.l. a socio unico, società in house di ARTI, delle attività di:

a) assistenza tecnica a supporto dell'Agenzia, nell'attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea;

b) supporto allo svolgimento, da parte dell'Agenzia, delle funzioni di Organismo Intermedio, per l'attuazione e la gestione di programmi operativi;

c) supporto all'istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi come meglio specificate agli artt. 2 e 6 della bozza di contratto di servizio di cui all. B), che si approva con il presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI APPROVARE lo schema di "CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFERENTI L'ASSISTENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI PREVISTI ALL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIETARIO, AFFIDATE DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO – ARTI ALLA SOCIETÀ F.I.L. S.R.L. A SOCIO UNICO. ANNUALITÀ 2024", allegato B);

4. DI IMPUTARE la spesa , pari a € 1.110.322,00, IVA inclusa, corrispondente al valore del contratto di servizio, alla voce "B.7.b" (Altri acquisti di servizi) del Bilancio Preventivo 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

5. DI IMPUTARE la spesa , pari a € 410,00 a favore di ANAC, alla voce di bilancio B.14.c "Altri

oneri di gestione”, del Bilancio Preventivo 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del progetto è il Dott. Paolo Pantanella, Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità di ARTI;

7. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) per il contratto è B24E0230F3 ;

8. DI NOTIFICARE l’atto alla Società affidataria;

9. DI ASSICURARE la pubblicità del presente atto mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 28, c. 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

10. DI SOTTOPORRE il presente decreto al controllo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 21-novies, c. 3, L.R. Toscana n. 32/2002.

La Direttrice  
Dott.ssa Simonetta Cannoni  
(firmato digitalmente)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.